FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL'ART 48, COMMA 5 DEL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 108/2021, DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DELL' ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SOPPRESSIONE DI N. 24 PASSAGGI A LIVELLO SULLE TRATTE GENZANO – AVIGLIANO CITTÀ E AVIGLIANO LUCANIA – POTENZA INFERIORE SCALO".

CUP G41B21005060005 - CIG 95334736CB

1. PREMESSE

In esito alla seduta consiliare del 28.11.2022, il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. (nel prosieguo, anche "F.A.L." o "Stazione appaltante") ha deliberato di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 48, comma 5 del Decreto-Legge n. 77/2021 e sulla base di progetto di fattibilità tecnica economica, dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione dei lavori di "Soppressione di n. 24 passaggi a livello sulle tratte Genzano – Avigliano Città e Avigliano Lucania – Potenza Inferiore Scalo" nonché delle ulteriori attività specificate nel dettaglio all'art. 1 del capitolato speciale d'appalto al fine dell'esecuzione degli interventi di soppressione suindicati.

All'atto dell'istanza di ammissione a finanziamento, si era ipotizzato di procedere alla soppressione dei 24 passaggi a livello presenti sulle tratte Avigliano Città – Avigliano Lucania, Pietragalla – Genzano mediante interventi infrastrutturali di modifiche plano – altimetriche della viabilità interferente con i passaggi a livello, attraverso la realizzazione di sottopassi o sovrappassi ovvero con la realizzazione di viabilità alternative.

Successivamente, all'esito della progettazione, è risultato che, dei 24 passaggi a livello presenti, FAL può procedere alla soppressione e al conseguente divieto del passaggio senza la realizzazione di opere specifiche, in quanto non più utilizzati, dei passaggi a livello ubicati alle seguenti progressive:

- > tratta Avigliano Città-Avigliano Lucania PL privato progr. Km 3+013;
- > tratta San Nicola-Avigliano Lucania- PL Pubblico progr. km 83+531;
- tratta San Nicola Avigliano Lucania PL Pubblico al km 84+195.

Inoltre, FAL ha dato corso all' automazione dei nove PL riportati di seguito, mediante interventi tecnologici sul segnalamento compresi in un altro progetto:

- > tratta Avigliano Città-Avigliano Lucania PL pubblico progr. Km 6+630;
- > tratta San Nicola-Avigliano Lucania- PL pubblico progr. km 83+869;
- tratta San Nicola-Avigliano Lucania- PL privato progr. km 83+290;
- tratta San Nicola-Avigliano Lucania- PL pubblico progr. km 81+488;
- tratta San Nicola-Avigliano Lucania- PL pubblico progr. km 80+750;
- tratta San Nicola- Pietragalla PL privato progr. km 76+934;
- tratta San Nicola- Pietragalla PL Pubblico progr. km 75+438 (stazione Pietragalla);
- tratta Tarantella-Oppido Lucano PL Pubblico progr. km 54+176;
- tratta Genzano-Tarantella PL privato progr. km 52+760 (ambito stazione).

In ultimo, accertata la presenza di adeguata copertura finanziaria, si è disposto di procedere alla soppressione del passaggio a livello alla progressiva km 65+774 della linea Bari – Matera, ubicato anch'esso in territorio lucano.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel prosieguo, anche "Codice" e/o "Codice dei Contratti").

Il luogo di svolgimento dei lavori è in Basilicata, nel territorio dei comuni di Avigliano, Pietragalla, Genzano, Matera.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice è designato quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Massimiliano Natile.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) Progetto di fattibilità tecnica economica costituto dagli elaborati di cui all'elenco elaborati (documento EG01), comprendente gli elaborati previsti al paragrafo 3.2, "Contenuti ed elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica" delle Linee guida del Consiglio Superiore dei LL.PP. per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7,

del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108).

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.ferrovieappulolucane.it, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi e Gare".

2.2. Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC <u>investimenti@fal.postecert.it</u>, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 60, comma 3, e 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni¹ prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet www.ferrovieappulolucane.it, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi e Gare".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avverranno a mezzo PEC.

A tal fine il Concorrente ha l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o strumento analogo negli Stati membri.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al

MOHIL

¹ Si precisa che ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) del D.L. 16.7.2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.9.2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. f) del D.L. 31.5.2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29.7.2021, n. 108 in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui all'art. 60, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO

L'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione definitiva, esecutiva (con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) e nell'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la realizzazione dell'intervento "Soppressione di n. 24 passaggi a livello sulle tratte Genzano – Avigliano Città e Avigliano Lucania – Potenza Inferiore Scalo", il tutto come meglio descritto nel capitolato speciale d'appalto.

Si precisa che la progettazione dovrà essere conforme agli standard tecnici in vigore presso FAL, in particolare al Decreto ANSF n. 1/2019 e alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità, o parti di queste, applicabili a FAL. Inoltre, il soggetto incaricato della progettazione dovrà farsi carico di tutte le modifiche e le integrazioni disposte dalla stazione appaltante sia nella fase di richiesta ad ANSFISA di nulla osta allo sviluppo (NOS) e di AMIS (autorizzazione alla messa in servizio), sia nell'iter autorizzativo.

4. DURATA

La progettazione definitiva dovrà essere ultimata entro 30 giorni dall'ordine ricevuto dal RUP e, in ogni caso, dal decorso del termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

La progettazione esecutiva dovrà essere ultimata entro 30 giorni dalla consegna della progettazione definitiva.

I lavori dovranno essere ultimati entro 730 giorni, decorrenti dalla consegna di lavori.

5. VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo stimato a base di gara è pari a € 7.712.095,61 (I.V.A. esclusa), di cui € 210.626,56 a titolo di oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).

Più specificatamente:

L'importo dei lavori (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso esclusi) è pari ad € 7.129.801,97; L'importo stimato per la progettazione definitiva da assoggettare a ribasso è pari a € 236.510,71; L'importo stimato per la progettazione esecutiva da assoggettare a ribasso è pari ad € 134.588,14. Tutti gli importi suindicati sono iva esclusa. Si precisa che il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante ovvero nell'ambito del

progetto di fattibilità tecnico economica è contenuto nell'allegato TE03 "quadro dell'incidenza

percentuale della manodopera" a cui si rimanda.

Nella formulazione dell'offerta i concorrenti dovranno, inoltre, tenere conto, in caso di

aggiudicazione, delle spese relative alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della

dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché per estratto sui

quotidiani.

L'importo definitivo sarà comunicato al soggetto risultato aggiudicatario al termine della procedura.

È prevista l'anticipazione del prezzo contrattuale nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il contratto di appalto sarà stipulato "a corpo".

5.1. REVISIONE PREZZI

In ottemperanza alla previsione di cui all'art. 29, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 4/2022 sarà

applicata la revisione prezzi secondo le modalità di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice

ovvero trovano applicazione le disposizioni - trattandosi di appalto di lavori - di cui all'art. 29,

comma 1, lettera b) del ridetto decreto – legge n. 4/2022, con le modalità previste dai commi 2, 3,

4 e 5 della stessa norma.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione delle offerte sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

a. Offerta tecnica: 70 punti;

b. Offerta economica: 30 punti.

7. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine

perentorio delle ore 10.30 del giorno 27/12/2022

Si precisa che alla presente procedura si applica la riduzione dei termini procedimentali per ragioni

di urgenza, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 60, comma 3, del D. lgs. n. 50/2016 ed agli

articoli 2, comma 2² e 8, comma 1³, lettera c), del D.L. 16.7.2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.9.2020, n. 120.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria offerta, contenente le buste "A - Documentazione amministrativa", "B - Offerta tecnica", "C - Offerta economica", mediante apposito plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, all'indirizzo indicato al punto I.1. del bando.

È, altresì, facoltà del concorrente provvedere alla consegna a mano del plico, entro il medesimo termine perentorio ed allo stesso indirizzo di cui sopra, tutti i giorni non festivi, con l'esclusione del sabato, dalle ore 08.30 alle ore 13.30.

In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione per conto della Stazione appaltante.

Il plico deve recare all'esterno, oltre alle informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale e indirizzo), la seguente dicitura: "NON APRIRE – OFFERTA PER LA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL'ART 48, COMMA 5 DEL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 108/2021, DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI DI "SOPPRESSIONE DI N. 24 PASSAGGI A LIVELLO SULLE TRATTE GENZANO – AVIGLIANO CITTÀ E AVIGLIANO LUCANIA – POTENZA INFERIORE SCALO" CUP G41B21005060005 - CIG 95334736CB".

Le buste contenute all'interno del plico devono essere, a loro volta, sigillate e controfirmate dai concorrenti.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

A prescindere dalla modalità di trasmissione utilizzata, il recapito tempestivo dell'offerta rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. La Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito dell'offerta. Non si terrà conto e, quindi, saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le offerte pervenute oltre il termine ultimo

mekah

² Come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera b) punto 1) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

³ Come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. f) del D.L. 31.5.2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29.7.2021, n. 108.

indicato al precedente paragrafo 7.

La lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte è l'italiano.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Non è ammessa la facoltà di presentare offerta per una sola parte del servizio in questione. Non sono ammesse offerte trasmesse per telegramma, telex, fax, telefono o posta elettronica.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa.

9. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente disciplinare, tutti i soggetti indicati nell'articolo 45, comma 2, del Codice dei Contratti e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909,
- n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di imprese (di seguito, "R.T.I.") costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di

cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);

- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, co. 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "G.E.I.E."), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Si precisa che l'operatore economico potrà alternativamente:

- 1) qualora sia in possesso dell'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, rilasciata da organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato, in corso di validità, nonché dei requisiti indicati ai paragrafi che seguono, presentare offerta per sé ed effettuare direttamente i servizi di progettazione;
- 2) qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione, presentare offerta indicando i progettisti scelti tra i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice dei Contratti (di seguito, "Progettisti Indicati"), che siano in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi che seguono.

Con riferimento al Progettista Indicato, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza sopravvenuta dei requisiti richiesti nel presente documento ai sensi degli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti. Il medesimo Progettista Indicato non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi del medesimo articolo 48, comma 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2 del Codice dei Contratti, è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è

fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Gli operatori economici che intendano partecipare in forma associata dovranno dichiarare, in sede di presentazione della propria offerta, le qualificazioni, con la relativa classificazione, possedute dai singoli componenti il raggruppamento.

I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria (di seguito, "Mandataria") e le mandanti (di seguito, "Mandanti") specificando ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice dei Contratti le categorie dei lavori.

In sede di offerta, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 18, 19, 19-bis, e 19-ter del Codice dei Contratti.

In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110 del Codice dei Contratti e dell'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, ed essere autorizzata dal Tribunale competente:
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal giudice delegato competente, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

In entrambi i casi, l'impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di Mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

10.1. Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici:

Mold

- a) per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) per i quali sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
- c) che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- d) che violino il divieto di cui all'art. 48, comma 7, del Codice;
- e) che violino il divieto di cui all'art. 24, comma 7, del Codice.

10.2. Requisiti di idoneità professionale

10.2.1 Per l'esecuzione dei lavori

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del Codice, il concorrente deve essere iscritto nel registro della C.C.I.A.A. per l'attività primaria oggetto dell'appalto ovvero per la parte relativa ai lavori. Per gli operatori economici non residenti in Italia, il concorrente deve attestare l'iscrizione stessa in un analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza e, contestualmente, si impegna a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua italiana.

Per la comprova del requisito in questione la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

10.2.2. Per i servizi di progettazione

A pena di esclusione il Progettista Indicato, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice, fermo il possesso dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo 10.1., dovrà essere in possesso della qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale o al registro, e/o ulteriori e altri requisiti previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura per le figure professionali richieste.

In particolare:

a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;

b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede e conseguente stato di "attività" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in

concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto delle prestazioni afferenti al presente procedimento di gara, per la parte relativa ai Servizi di Progettazione.

Il Progettista Indicato non stabilito in Italia ma in altro Stato membro, dovrà presentare registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

L'incarico della progettazione deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere indicati dall'operatore economico, all'interno del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

In particolare, il Progettista Indicato dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale o al registro previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura.

Nell'ambito del gruppo di lavoro, le figure richieste per lo svolgimento delle attività di cui all'appalto oggetto di gara, sono di seguito riportate, con riferimento alle seguenti prestazioni:

- un professionista, iscritto agli ordini degli ingegneri o degli architetti, con almeno 10 anni di comprovata esperienza, incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice;
- un professionista, iscritto agli ordini di ingegneri o architetti, con almeno 5 anni di comprovata esperienza nella progettazione di sovrappassi stradali;
- un professionista, iscritto agli ordini di ingegneri o architetti, con almeno 5 anni di comprovata esperienza nella progettazione di tracciati stradali;
- un professionista, iscritto agli ordini di ingegneri o architetti, con almeno 5 anni di comprovata esperienza nelle istanze di valutazione di impatto ambientale;
- un geologo con almeno 5 anni di iscrizione al relativo ordine.

Deve essere altresì prevista la presenza, quale progettista nel gruppo di lavoro, di almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

I Progettisti Indicati dovranno essere nominativamente indicati dall'operatore economico nel DGUE.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione, più soggetti responsabili.

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.

La dimostrazione dell'equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che comprovi la stessa.

Ai fini della comprova dei requisiti di ordine professionale l'operatore economico dovrà presentare sulla richiesta della stazione appaltante la copia del titolo abilitante alla professione (Albi/Ordini Professionali/Registri pubblici), ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si precisa che i progettisti indicati quali componenti il gruppo di lavoro non sono, in ogni caso, considerati quali operatori economici: essi, pertanto, non saranno, in ogni caso considerati quali soggetti componenti dell'eventuale raggruppamento.

10.3. Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale

10.3.1 Per l'esecuzione dei lavori.

A pena di esclusione, ai sensi dell' articolo 83, comma 2 del Codice dei Contratti, nonché delle disposizioni del D.M. n. 248/2016, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto con le classifiche minime richieste ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e in conformità all'allegato «A» al citato d.P.R. n. 207/2010, il tutto come di seguito si riporta:

- Categoria Prevalente: OG3 in classifica VI – lavori per € 5.881.808,89;

- Categorie Scorporabili: OS12A in classifica III – lavori per € 322.843,57;

OS21 in classifica III – lavori per € 1.135.919,72.

Si precisa che entrambe le categorie scorporabili rientrano nelle categorie a qualificazione obbligatoria ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 47/2014.

10.3.2. Per i servizi di progettazione.

Come già previsto al punto II.10 del bando di gara, le classi e categorie di progettazione sono le seguenti:

S.04 € 2.726.152.00

\$.05 € 1.103.325,00

V.02 € 3.300.325.00

A pena di esclusione, il Progettista Indicato della progettazione oltre al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale indicati nei paragrafi che precedono dovrà possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di seguito indicati:

10.3.2a) un fatturato globale per servizi di progettazione di cui all'art. 3, lett. vvvv), d.lgs n. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, per un importo non inferiore a 2 (due) volte l'importo del corrispettivo per la progettazione posto a base di gara;

10.3.2b) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di progettazione di cui all'art. 3, lett. vvvv), d.lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferisce la progettazione da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria almeno pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie;

10.3.2c) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di due servizi di punta di cui all'art. 3, lett. vvvv), d.lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle classi e delle categorie di lavori cui si riferisce la progettazione da affidare, per un importo complessivo non inferiore a 0,80 (zerovirgolaottanta) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteriste tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

10.3.2d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (comprendenti i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con contratto di collaborazione coordinate e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita iva e che firmano il progetto o i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione iva) nella misura pari a 2 (due) volte rispetto alle unità stimate come necessarie per lo svolgimento dell'incarico di progettazione, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Si precisa che:

le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti; in particolare, i servizi

valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente, mentre non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi.

Ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione (definitiva e/o esecutiva) e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori.

Si precisa, altresì, che i servizi di cui al precedente 10.3.2c) non possono essere frazionati; è tuttavia sufficiente che siano stati eseguiti singolarmente e per intero, anche solo da un componente del raggruppamento.

Per ciascun incarico dovrà essere fornito, oltre all'importo, la descrizione della prestazione, nonché il soggetto che ha svolto il relativo servizio e il relativo committente.

Per il requisito di cui al punto 10.3.2d), il personale tecnico deve essere nominativamente indicato con la precisazione del rapporto, ruolo o carica rivestiti in relazione al soggetto offerente.

10.3.3 Per il trasporto dei materiali e dei mezzi, nonché per l'accesso alle aree oggetto dei lavori, è necessario disporre di mezzi in grado di percorrere i binari a scartamento ridotto delle Ferrovie Appulo Lucane. Pertanto, si precisa, anche ai sensi dell'art. 100, comma 1, del Codice che l'aggiudicatario dovrà comprovare il possesso o la disponibilità dei seguenti mezzi a scartamento ridotto 950 mm:

- 4 caricatori strada rotaia;
- 2 carri pianale;
- 2 carri tramoggia.

La suelencata condizione di esecuzione non costituisce requisito di partecipazione, pertanto, per soddisfare la predetta condizione l'operatore economico potrà ricorrere all'ausilio di terzi. Ad ogni modo, la documentazione attestante la proprietà dei suddetti mezzi in capo all'impresa partecipante ovvero la dichiarazione di disponibilità del proprietario a concedere all'impresa partecipante la locazione o l'uso dei suddetti mezzi in caso di aggiudicazione, dovrà essere presente nella busta A Documentazione Amministrativa (punto 11.3.3 del presente Disciplinare).

10.4 Requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità

Ricordando che l'appalto oggetto di gara è finanziato con risorse di cui al fondo complementare PNRR e che pertanto è assoggettato alla stessa normativa prevista per gli appalti finanziati direttamente con risorse del PNRR si precisa che l'operatore dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito indicati.

- [Eventuale se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50] A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "Codice delle Pari Opportunità"), devono produrre al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

In alternativa a quanto appena sopra prescritto, si precisa che,

in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), oppure

ii in caso di non dovuta applicazione, fino al 2 dicembre 2021, del predetto obbligo di redazione e trasmissione del citato rapporto (si rammenta come, difatti, con decorrenza dal 3 dicembre 2021, l'articolo 3 della legge 5 novembre 2021, n. 162 abbia ridotto da cento (100) a cinquanta (50) dipendenti la soglia dimensionale delle imprese tenute all'osservanza del predetto obbligo di redazione e trasmissione previsto dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità),

a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, e che si trovano in una delle condizioni descritte ai punti i) e ii) che immediatamente precedono, devono produrre al momento della presentazione dell'offerta, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

Si precisa, altresì, che ai fini della partecipazione e a pena di esclusione risulterà necessaria da parte dell'operatore economico partecipante l'assunzione degli impegni di cui alle richieste dichiarazioni

di cui al punto 11.3.1. lettere l), m), n), o) e p) del presente disciplinare.

10.5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA 10.5.1. Requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità ed Ulteriori dichiarazioni

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 10.1, quelli di idoneità professionale di cui all'articolo 10.2 e, sussistendone i presupposti, quelli di cui all'articolo 10.4, dovranno essere posseduti e le ulteriori dichiarazioni di cui al punto 11.3.1 del disciplinare dovranno essere dichiarate:

in caso di R.T.I, costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;

ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;

iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

Si precisa che tutti i soggetti indicati o associati per lo svolgimento dei servizi di progettazione, dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 10.1. e quelli di idoneità professionale di cui al punto 10.2.2

10.6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

10.6.2.1 Per l'esecuzione lavori

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti per gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 48, 83 e 84 del Codice. Per i consorzi trovano applicazione le norme di legge in materia, ivi compreso l'art. 47 del Codice.

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell'articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010.

10.6.2.2 Per i servizi di progettazione

In caso di riunione dei progettisti, i requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale di cui al punto 10.3.2. devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando il possesso in misura maggioritaria in capo al soggetto mandatario e ferme le precisazioni contenute nel punto 10.3.2 del presente disciplinare.

11. CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "A – Documentazione amministrativa" deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, la documentazione di seguito indicata.

11.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione contenente tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale lo stesso partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Nella domanda di partecipazione, ove non direttamente in possesso dei requisiti di partecipazione, il concorrente è tenuto ad indicare il Progettista/i indicato.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale scansionata della procura firmata digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

11.2. Documento di Gara Unico Europeo

È richiesta la presenta di rituale DGUE, anche attestante il possesso dei requisiti di partecipazione. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Si precisa che il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese in rete e GEIE, distintamente da tutti gli operatori economici che partecipa alla procedura di gara in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi stabili e di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, distintamente dal consorzio e da ognuna delle consorziate esecutrici designate.

11.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

11.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e di non

incorrere nelle cause di esclusione di cui al ridetto art. 80 comma 5 lett. a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. e di cui al comma 1, lett. b-bis) dell'art. 80 del Codice;

- b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- c) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - -del progetto di fattibilità tecnica ed economica a base di gara e di tutti i suoi elaborati allegati, dichiarando remunerativo l'importo a base di gara;
- d) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- e) accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- f) (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- g) indica, sia per esso che per gli eventuali progettisti indicati, i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- h) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la

stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

- i) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali come previsto nel presente disciplinare;
- j) (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942, rispettivamente e a secondo della fase):
 - (Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura): ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, indica i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di, e dichiara di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - (Dopo l'emissione del decreto di apertura): ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, indica i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di, e dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- k) dichiara di aver preso atto che l'appalto è finanziato con risorse statali a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR) di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 59/2021 attribuiti con il D.M. n. 363 del 23.9.2021 destinato al potenziamento delle ferrovie regionali e, pertanto, accetta che F.A.L. si riserva in ogni caso e momento la facoltà di revoca dell'aggiudicazione dell'appalto e dei presupposti atti di gara, ovvero di recesso dal contratto di appalto sottoscritto, in caso di sopravvenuta mancanza, per qualsiasi ragione, delle necessarie coperture finanziarie stanziate con le fonti di finanziamento di cui al punto III.2 del bando di gara, senza che ciò comporti responsabilità alcuna di F.A.L. nei confronti dei partecipanti alla gara i quali, per l'effetto, rinunciano preventivamente a richiedere qualsivoglia risarcimento dei danni eventualmente subiti.

- I) di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR;
- m) di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché alle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
- n) di obbligarsi, in particolare, ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);
- o) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, se occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione dei Contratti Specifici, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, comma 3, del citato D.L. 77/2021;
- p) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, se occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, comma 3-bis, del citato D.L. 77/2021;
- q) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nel presente disciplinare, concorrendo il subappaltatore, con l'Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste;
- Si precisa che le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

11.3.2. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori ovvero la relativa percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori ovvero la relativa percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori ovvero la relativa percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti di lavori ovvero la relativa percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti di lavori ovvero la relativa percentuale saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti del servizio ovvero la relativa percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le categorie di lavori ovvero la relativa percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Si precisa che le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

11.3.3. Ulteriore documentazione a corredo

Il concorrente allega all'interno della busta "A – Documentazione amministrativa" la seguente ulteriore documentazione:

- Documento attestante la cauzione provvisoria prestata ai sensi dell'art. 93, d.lgs. n. 50/2016, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del medesimo Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario; per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- Eventuale documentazione relativa all'avvalimento;
- Attestazione SOA, in originale o copia dichiarata conforme ai sensi delle previsioni di legge;
- -Documentazione prevista dal punto 10.4 del presente disciplinare attestante i requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità
- -documentazione comprovante quanto richiesto ai fini del requisito di esecuzione indicato al punto 10.3.3 del disciplinare;

11.4. Documentazione relativa all'avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai paragrafi 10.1 e 10.2 del presente disciplinare, nonché dei requisiti specifici del PNRR.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente dovrà compilare l'apposita sezione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ed allegare alla domanda la seguente documentazione:

- a) Documento di gara unico europeo (DGUE) allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016 n.3 e ss.mm.ii. ovvero documento equipollente, debitamente compilato e firmato dall'impresa ausiliaria in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare stessa;
- b) Dichiarazione sostitutiva, con la quale nel rispetto delle norme in materia il legale rappresentante dell'impresa ausiliaria:
- si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie e dei mezzi di cui è carente il concorrente;
- attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- c) Originale o copia autentica del contratto di avvalimento di cui all'articolo 89, comma 1, del Codice; a tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria:

11.5. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito della medesima Autorità e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o costituendo il versamento è effettuato dall'impresa mandataria-capogruppo. In caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice il versamento è effettuato dal consorzio.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il

concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

11.6. Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (duepercento) del prezzo base dell'appalto, salvo eventuali riduzioni ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- -http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- -http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- -http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103, comma 9, e 104, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c.;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte con le modalità consentite dalla legge.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia informatica dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice a. solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11.7. Documentazione da presentare all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa dei concorrenti da parte del progettista/i indicato.

Ove l'operatore ricorra a progettisti indicati in sede di presentazione della documentazione amministrativa, dovrà presentare adeguata dichiarazione sottoscritta dai soggetti incaricati della stessa che devono dichiarare oltre alle qualifiche professionali:

- -l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- -i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza

etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;

-il possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2.12.2016, n. 263;

Tale dichiarazione è sottoscritta:

- -nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- -nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di poteri di rappresentanza;
- -nel caso di società di ingegneria, dal legale rappresentante.

Per i raggruppamenti temporanei di professionisti, la dichiarazione dovrà essere resa, con le regole suindicate, da tutti i componenti del costituendo RTP.

12. SOPRALLUOGO

In ragione degli stringenti termini per la partecipazione alla procedura di gara non è previsto sopralluogo, ferma la possibilità per le imprese di visionare direttamente i luoghi ove saranno eseguiti i lavori.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica ed all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta:
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti di servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio - non superiore a tre giorni - a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA TECNICA"

All'interno della busta "B - Offerta tecnica", il concorrente deve presentare, a pena di esclusione, una relazione tecnica completa e dettagliata delle modalità di svolgimento dell'appalto, articolata secondo i criteri e sub criteri di valutazione di cui al paragrafo 16.1 del presente disciplinare, contenuta in massimo n. 40 facciate in formato A4; nel conteggio delle pagine sono inclusi immagini e schemi grafici.

Nella busta tecnica non dovrà essere riportato alcun elemento inerente agli aspetti economici dell'offerta.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA"

La busta "C - Offerta economica" deve contenere, a pena di esclusione, apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al disciplinare, recante:

- l'indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale unico offerto da applicare sul compenso professionale per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva nonché sull' importo complessivo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di cui al punto II.7. del bando;
- l'indicazione in cifre e in lettere dell'importo offerto per la progettazione definitiva, in applicazione del ribasso unico offerto:
- l'indicazione in cifre e in lettere dell'importo offerto per la progettazione esecutiva, in applicazione del ribasso unico offerto;
- l'indicazione in cifre e in lettere dell'importo offerto per l'esecuzione dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in applicazione del ribasso unico offerto;
- l'indicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, degli oneri aziendali per la sicurezza e dei costi della manodopera.

Tutti gli importi offerti dovranno essere al netto dell'I.V.A. ed indicati in cifre con 2 (due) decimali dopo la virgola e in lettere.

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, sarà considerata valida quella più vantaggiosa per la Stazione appaltante.

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, condizionate, indeterminate o tra loro alternative.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, secondo la seguente ponderazione:

70
30
100

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo più alto, che sarà ottenuto sommando i punteggi relativi rispettivamente all'offerta tecnica, all'offerta economica ed all'offerta temporale.

17.1 Punteggio offerta tecnica

Il punteggio relativo all'offerta tecnica (max 70 punti) verrà attribuito sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \Sigma [Wi*V(a)i]$$

dove:

C (a)= indice di valutazione dell'offerta (a)

Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra O e 1

 Σ = sommatoria

Per i punteggi derivanti da una valutazione qualitativa della Commissione, ogni Componente potrà esprimere un giudizio a cui corrisponde un coefficiente, secondo la seguente tabella, per il quale verrà moltiplicato il punteggio massimo attribuito al singolo criterio; il punteggio attribuito al singolo criterio sarà pari alla media aritmetica dei punteggi espressi dai Componenti per quel criterio. I coefficienti V(a), variabili tra 0 e 1, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, saranno determinati dalla Commissione giudicatrice tenendo conto dei seguenti coefficienti:

Valutazione	Peso punteggio
Ottimo	1
Buono	0,80
Sufficiente	0,60
Insufficiente	0,40
Scarso	0,20
Mediocre	0,00

In particolare, l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica avverrà prendendo in esame i criteri e sub-criteri di valutazione di seguito indicati:

Criterio 1. Ottimizzazione della cantierizzazione e delle tecniche realizzative - divisione in fasi dell'attività: fino a 15 punti.

Saranno valutate positivamente le tecniche realizzative che, mediante un'ottimizzazione delle attività costruttive, possano comportare una riduzione dei tempi di realizzazione dell'opera. Potrà essere evidenziata la possibilità di attivare più fronti di lavoro contemporaneamente e la possibilità di adottare più turni giornalieri, laddove si rendesse necessaria alla nuova proposta cantieristica.

Criterio 2. Adozione di tecnologie e materiali con caratteristiche migliorative: fino a 20 punti.

Sub Criterio 2.1 Qualità dei materiali: fino a 10 punti.

Le proposte migliorative potranno riguardare la qualità dei materiali e/o dei componenti proposti. Ferme restando le caratteristiche minime indicate negli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica, potranno essere adottate soluzioni tecnologiche e materiali all'avanguardia al fine di aumentare le caratteristiche prestazionali, la sicurezza e la manutenibilità delle opere.

Sub Criterio 2.2. Strutture portanti: fino a 10 punti.

Il concorrente potrà indicare proposte migliorative che potranno riguardare l'impermeabilizzazione delle strutture portanti e che ne migliorino la durabilità, con particolare riferimento alle parti di difficile o onerosa accessibilità.

Criterio 3. Proposte migliorative della compatibilità ambientale dell'intervento: fino a 20 punti.

Sub Criterio 3.1 – Riutilizzo dei materiali provenienti dagli scavi: fino a 10 punti

Saranno valutate positivamente le proposte che prevedano una gestione dei materiali impiegati nelle costruzioni orientata al rispetto dell'ambiente, sia in fase di approvvigionamento dei materiali, sia in fase di smaltimento dei materiali di risulta. Previa attenta valutazione dei materiali provenienti dagli scavi, il concorrente potrà prevedere una diversa e differenziata utilizzazione di tali materiali, opportunamente supportata da idonei elaborati descrittivi e relative computazioni. In particolare, saranno valutate positivamente le proposte che prevedano un reimpiego di tali materiali nelle lavorazioni previste dall'appalto.

Sub criterio 3.2 - Inserimento nel contesto ambientale; adozione di tecniche di ingegneria naturalistica: fino a 10 punti.

Per le opere d'arte, saranno privilegiate realizzazioni che valorizzino l'inserimento nel contesto ambientale. Sarà valutata positivamente l'adozione di soluzioni che utilizzino interventi di ingegneria naturalistica, così da ottimizzare l'occupazione dei suoli.

Criterio 4. Criteri migliorativi per la progettazione: fino a 10 punti.

Sub criterio 1. Iter autorizzativo: fino a 5 punti.

La commissione giudicatrice valuterà positivamente l'offerta del concorrente che, in accordo con la legislazione nazionale e regionale in materia ambientale, espropriativa, strutturale, proporrà per il progetto definitivo l'iter autorizzativo che risulti più rapido ed efficace, pur mantenendosi rispettosa dei vincoli normativi.

Sub criterio 2. Uso di metodi e strumenti elettronici per la modellazione delle infrastrutture: fino

a 5 punti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, sarà attribuito un punteggio

premiale per il concorrente che indicherà l'utilizzo, nella progettazione, dei metodi e strumenti

elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Criterio 5 Pari opportunità generazionale e di genere: fino a 5 punti.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerata migliore la proposta che descriva in modo più

efficace un adeguato coinvolgimento, nelle forme previste dalla normativa applicabile, di giovani di

età inferiore ai trentasei anni e/o di risorse di sesso femminile per l'esecuzione delle prestazioni del

Contratto Specifico. La descrizione della proposta dovrà esprimere il suddetto coinvolgimento

anche, ma non solo, in maniera quantitativa, ossia indicando la percentuale del personale giovane

e/o femminile che sarà coinvolto rispetto al 100% del personale che sarà impiegato per il Contratto

Specifico.

17.2. Punteggio offerta economica

Il punteggio relativo all'offerta economica (max 70 punti) sarà attribuito sulla base della seguente

formula:

Pi = Ri / Rmax * 30

dove

Pi = punteggio attribuito all'i-esimo concorrente;

Ri = ribasso unico offerto dall'i-esimo concorrente;

Rmax = % di maggior ribasso tra i concorrenti in gara.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

18.1. Apertura della busta "A – Documentazione amministrativa" – Verifica della documentazione

amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 27/12/2022 alle ore 12.30 presso gli uffici della

Direzione Generale, siti in Corso Italia, 8 a Bari e vi potranno partecipare i legali

rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In

assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

34

4

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale della Stazione appaltante e/o a mezzo pec almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale della Stazione appaltante e/o a mezzo pec.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo recapito delle offerte e, una volta aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Ove non vi sia necessità di soccorso istruttorio e/o ulteriore verifica, il seggio di gara, nella stessa seduta consegnerà alla commissione giudicatrice – ove presente – la documentazione costituente l'offerta tecnica e questa potrà, nella stessa seduta pubblica, procedere all'apertura dell'offerta tecnica al fine della verifica dei documenti previsti dal disciplinare.

18.2. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La Stazione appaltante pubblica, sul proprio sito istituzionale, la composizione della commissione

giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

18.3. Apertura delle buste "B – Offerta tecnica", "C – Offerta economica" e "D – Offerta temporale" – Valutazione delle offerte.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. Il tutto potrà avvenire, come previsto al punto 18.1 anche nella stessa seduta pubblica prevista per l'apertura della documentazione amministrativa.

La commissione giudicatrice, nella stessa seduta pubblica o in altra seduta pubblica (comunicata ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale e/o a mezzo pec) procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, comunicata ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale e/o a mezzo pec, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella stessa seduta, o in una seduta pubblica successiva, il seggio di gara procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e, quindi, alla lettura dei ribassi percentuali offerti da ciascun concorrente.

La Stazione appaltante procederà, dunque, alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e le formule di cui al paragrafo 17.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara, in seduta pubblica, redigerà la graduatoria e procederà ai sensi di quanto previsto al paragrafo 20.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il seggio di gara chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 19. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, economiche, la commissione e/o il seggio di gara provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai

sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo e/o il tempo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

19. VERIFICA DI ANOMALIA

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del paragrafo 20.

20. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

F.A.L. si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta, purché valida e ritenuta congrua.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Igs. n. 50/2016, la Stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del medesimo Codice.

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, si procederà, nei termini anzidetti, scorrendo la graduatoria.

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Codice.

La stipulazione del contratto ha luogo una volta divenuta efficace l'aggiudicazione ed è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, si procede alla stipulazione e all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al d.lgs. 159/11.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, commi 1 e 2, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'appalto; l'affidamento all'operatore supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dallo stesso in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara, escluso l'originario aggiudicatario.

Le spese relative alla pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

21. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

Come per legge non è ammesso il subappalto dei servizi di progettazione, eccezion fatta per le prestazioni di cui all'art. 31, comma 8, del Codice.

22. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, il concorrente aggiudicatario, in qualità di esecutore del contratto, è tenuto a prestare garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo

contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate nel medesimo art. 103. In caso di possesso della certificazione di qualità - da documentare - detta garanzia potrà essere ridotta nella misura del 50%.

In caso di RTI, Consorzi o GEIE, la garanzia fideiussoria deve richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificare dette imprese singolarmente e collettivamente e dichiarare di garantire non solo per il caso di mancata sottoscrizione ma anche per qualsivoglia altro inadempimento dell'aggiudicatario ad obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario presenti fideiussione, bancaria o assicurativa, tale documento dovrà contenere la sottoscrizione autenticata da notaio e prevedere:

- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c.;
- la sua operatività entro quindici giorni su richiesta scritta della Stazione appaltante.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 103 citato, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia di cui sopra, a seguito di richiesta alla Stazione appaltante, sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.

23. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, CIG, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

L'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010, come meglio specificato nel contratto.

A tal fine, alla presente procedura di gara viene attribuito il CIG 95334736CB

Tale clausola di osservanza della legge n. 136/2010, rivestendo carattere di tassatività, è inserita nel contratto, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo.

24. CLAUSOLA OCCUPAZIONE PREVISTA DAL PNRR.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47 del D.L. 77/2021, nel caso in cui per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore delle "Costruzioni di Edifici" (utilizzato dalla stazione appaltante quale metro di paragone e confronto), si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico. Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile.

Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore delle "Costruzioni di Edifici" si attesta a circa il 10% (dieci percento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, risulta di difficile realizzazione.

Alla luce di quanto sopra, una rigida applicazione dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 77 del 2021 determinerebbe un onere troppo gravoso per gli operatori economici nel settore di specie, che potrebbe contrastare con obiettivi di efficienza del ciclo economico.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del D.L. 77 del 2021, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta percento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT (i.e. 10%). Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne superiore di 5 (cinque) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 10% (dieci percento) registrato a livello nazionale nel settore "Costruzione di Edifici", in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC".

Ad ogni buon conto, se, a seguito di un aggiornamento dei dati ISTAT, la percentuale anzi indicata dovesse subire variazioni significative, la stessa sarà automaticamente modificata, tanto in aumento che in diminuzione. Conseguentemente, i 5 (cinque) punti percentuali in più andranno riconosciuti sull'eventuale nuovo tasso di occupazione come attualizzato.

25. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto saranno deferite alla

competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria di Bari, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

26. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avverrà esclusivamente ai fini della presente procedura nel rispetto delle disposizioni vigenti. Titolare del trattamento è il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., Avv. Rosario Almiento.

Con la presentazione dell'offerta l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui al presente paragrafo.

12/12/2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO